



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8995 del 2025, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Granata, Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Bonazzi, Alessandro Stellato, non costituiti in giudizio;

Alessandro Stellato, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carchedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri indetto, con il

Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000051 del 29 gennaio 2025, nelle parti di interesse, nonché del relativo Decreto di dell'esito del concorso per come visualizzabile all'interno della propria area personale recante il collocamento del ricorrente alla posizione 49;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Alessandro Stellato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, sulla base del tenore delle formulate censure – volte a contestare i criteri di valutazione applicati unitamente al relativo esito nei riguardi dell'odierno ricorrente partecipante alla procedura selettiva *de qua* (inerente al concorso interno, per titoli ed esami, in epigrafe individuato) in relazione ai titoli di merito posseduti per quanto concerne, in particolare, la conoscenza di una lingua straniera sulla base della relativa certificazione/attestazione, nella specie involgenti questioni richiedenti un'approfondita trattazione propria della fase di merito – che le esigenze cautelari di parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione della trattazione nel merito del ricorso;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta istanza cautelare nei soli limiti dell'articolo 55, comma 10, c.p.a., e per l'effetto di disporre la fissazione dell'udienza pubblica alla data del 21 gennaio 2026 ai fini della trattazione di merito;

Rilevato che il proposto gravame risulta altresì rivolto avverso la graduatoria finale di merito (nel cui contesto l'odierno ricorrente si è collocato in posizione di idoneo non vincitore) e che la relativa notifica risulta allo stato effettuata nei confronti di uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, in vista della trattazione di merito, di dover quindi integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione del numero degli stessi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.,

Ritenuto che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza e del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei candidati presenti nella graduatoria finale);

Ritenuto al riguardo che parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica dei suindicati atti da pubblicare (inclusa la presente ordinanza);

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, rilasciando altresì al ricorrente apposita attestazione in ordine all'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla medesima Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare nei limiti di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e per l'effetto dispone la fissazione, per la trattazione di merito, dell'udienza pubblica del 21 gennaio 2026, ore di rito.

Dispone altresì l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO